



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Decreto n. 1340 del 20/3/2013

Oggetto: emanazione Regolamento della Scuola di Medicina.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n.1730 del 15 marzo 2012;

Visto l'art. 30 (Scuola di Medicina) dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino;

Visto il D.R. 5937 del 16.10.2012 di emanazione dello schema-tipo di Regolamento delle Scuole;

Visto il D.R. 6295 del 9.11.2012 di nomina del Direttore della Scuola di Medicina;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università n. 12/2012/VIII/4 del 6 novembre 2012, con cui si riconosce la Scuola di Medicina quale Centro di responsabilità di I livello;

Visto il testo del Regolamento della Scuola di Medicina approvato dal Consiglio costituito ai sensi dell'art. 13 dello schema-tipo nelle sedute del 21 novembre 2012 e 29 Gennaio 2013 ;

Considerato che l'art. 30 dello Statuto dell'Università riconosce alla Scuola di Medicina autonomia didattica e organizzativa e la gestione di fondi dedicati alla didattica e al funzionamento dei servizi comuni;

Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 6/2013/IV/1 del 13 Febbraio 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/2013/VIII/5 del 26 febbraio 2013 con cui si esprime parere favorevole al Testo del Regolamento;

Vista la deliberazione del Senato Accademico dell'11 marzo 2013 con cui si approva il Regolamento;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Considerato che con Decreto del Direttore della Scuola di Medicina n. 2/2012 del 19.12.2012 si è proceduto a formalizzare la composizione del Consiglio della Scuola;

Ritenuto che detta composizione risulta regolare.

DECRETA

È emanato nel testo sotto riportato il Regolamento della Scuola di Medicina



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA**

ART. 1

(Costituzione della Scuola)

1. La Scuola di Medicina è istituita ai sensi dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino, artt. 24 e seguenti ed in particolare dell'art. 30. E' caratterizzata da funzioni didattiche e clinico assistenziali, in osservanza delle disposizioni statali in materia ed assume i compiti conseguenti secondo le modalità concertate con la Regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento.
2. La Scuola di Medicina è articolata in due Poli, inseriti rispettivamente nel contesto dell'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga. Sono parte principale della rete dell'offerta formativa anche altre strutture comprese nel Piano Socio Sanitario Regionale. La Scuola delibera in autonomia, sentita la Commissione Didattica Paritetica, per quanto concerne l'ampliamento, i cambiamenti e la definizione operativa di tale rete.
3. Afferiscono alla Scuola di Medicina i 7 Dipartimenti, di seguito elencati:
 - I. Biotecnologie molecolari e scienze per la salute
 - II. Neuroscienze
 - III. Scienze chirurgiche
 - IV. Scienze della sanità pubblica e pediatriche
 - V. Scienze mediche
 - VI. Oncologia
 - VII. Scienze cliniche e biologiche
4. Sono componenti dei Poli i docenti clinici con compiti assistenziali nelle rispettive Aziende, i docenti di materie biologiche residenti nelle rispettive strutture di ricerca e i docenti che svolgano l'attività didattica prevalente nei corsi afferenti ai rispettivi Poli.
5. Ai soli fini dell'organizzazione amministrativa, i Dipartimenti di cui al comma 3, I-V fanno riferimento al Polo Città della Salute e della Scienza di Torino e i Dipartimenti VI-VII al Polo San Luigi di Orbassano.
6. Fanno riferimento ai due Poli rispettivamente i Corsi di Studio, istituiti e attivati (Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie), le Scuole di Specializzazione, i Master e i Corsi di Perfezionamento, in cui



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

sono coinvolti i Dipartimenti sopra indicati. I Corsi di Studio sono riportati nell'elenco allegato I al presente Regolamento.

La Scuola collabora, inoltre, ai progetti formativi della Scuola di Dottorato in Scienze della Vita e della Salute.

7. La Scuola di Medicina, quale Centro di Responsabilità di Primo Livello dell'Ateneo, gestisce i fondi dedicati alla didattica e al funzionamento dei servizi comuni ad essa assegnati dall'Ateneo. Essa non ha personale proprio. La gestione amministrativa di tutte le attività, funzioni e compiti della Scuola è assicurata dalla competente struttura amministrativa di ateneo.

ART. 2

(Compiti della Scuola di Medicina)

1. La Scuola di Medicina ha autonomia didattica ed organizzativa. Essa assume i compiti derivanti dalle funzioni clinico-assistenziali, in osservanza delle disposizioni statali in materia e dell'art. 30 dello Statuto, con le modalità e nei limiti concertati con l'amministrazione Regionale. Garantisce l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti che ne hanno titolo, da quelle di insegnamento e ricerca.
2. La Scuola agisce come organo supervisore, coordinando con i Dipartimenti afferenti gli impegni di spesa per la copertura del personale docente, in particolare in caso di necessità didattiche nei settori clinico-assistenziali che prevedono accordi con il Servizio Sanitario Nazionale.
3. La Scuola di Medicina ha funzioni di coordinamento, razionalizzazione e promozione delle attività didattiche dei Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione, dei Master, e dei corsi di dottorato, oltreché di gestione dei servizi comuni, come più dettagliatamente specificato negli articoli successivi. La Scuola di Medicina promuove inoltre attività formative post-laurea caratterizzanti, quali l'Educazione Continua in Medicina (ECM) ed i Corsi di Perfezionamento Biomedico.
4. La Scuola di Medicina esprime parere non vincolante sulle delibere dei Dipartimenti relative alle lettere e), f), dell' art. 14 dello Statuto dell'Università.
Su proposta dei Consigli di Corso di Studio la Scuola di Medicina richiede ai Dipartimenti l'attribuzione delle responsabilità didattiche ai docenti e provvede alla copertura didattica di tutti gli insegnamenti a contratto necessari, in accordo con le strutture didattiche interessate.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ART. 3

(Organi della Scuola di Medicina)

1. Sono organi della Scuola di Medicina:
 - a) il Consiglio
 - b) il Direttore ed il Vice-Direttore Vicario
 - c) la Commissione Didattica Paritetica Studenti-Docenti

ART. 4

(Compiti del Consiglio della Scuola)

1. Il Consiglio della Scuola è l'organo deliberante della Scuola. Esso delibera su tutte le materie di competenza della Scuola di Medicina.
2. Il Consiglio della Scuola, in particolare:
 - a) delibera sulla promozione e gestione dei servizi destinati agli studenti, quali mobilità, orientamento, tutorato e job-placement;
 - b) provvede all'elaborazione ed emanazione del Manifesto degli Studi;
 - c) verifica la congruità del Regolamento Didattico dei Corsi di Studio con quanto previsto dalla normativa vigente;
 - d) stabilisce, sentiti i Consigli dei Corsi di Studio e su proposta delle commissioni paritetiche competenti, il calendario delle lezioni e il calendario degli esami di profitto e di laurea;
 - e) riceve dai Corsi di Studio e trasmette ai Dipartimenti, con eventuali proprie osservazioni, le informazioni sull'esigenza di personale docente per l'espletamento dei compiti didattici;
 - f) acquisite le delibere dai Corsi di Studio e dai Consigli di Dipartimento capofila le trasmette con eventuali pareri agli Organi Competenti in merito all'attivazione, modifica e la disattivazione degli stessi. Allo stesso modo la Scuola esprime pareri sulle proposte dei nuovi corsi di studio avanzate dai Dipartimenti;
 - g) propone alla delibera dei competenti Organi con eventuali proprie osservazioni, sulla base delle delibere dei Consigli di Dipartimento interessati, il piano dell'offerta formativa e gli Ordinamenti e Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, dei Master, dei Corsi di Perfezionamento e delle Scuole di Specializzazione;
 - h) stabilisce criteri generali per il riconoscimento crediti e per le pratiche relative a trasferimenti e carriera degli studenti e vigila sull'osservanza dei medesimi da parte dei Corsi di Studio;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- i) delibera sull'utilizzo delle strutture edilizie assegnate per lo svolgimento dell'attività didattica;
- j) provvede alle esigenze di funzionamento dei locali e delle attrezzature nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- k) assicura che siano attuate le procedure per l'accreditamento, la revisione e la qualità dei Corsi di Studio con cui devono collaborare gli uffici della Scuola;
- l) coordina l'attribuzione dei compiti didattici ai docenti, sottoponendo una proposta complessiva ai Dipartimenti interessati e ne acquisisce le delibere;
- m) coordina, formulando indicazioni e sottoponendo specifiche proposte ai Dipartimenti interessati in merito all'attribuzione degli incarichi di insegnamento nei Settori Scientifico Disciplinari attivati, non coperti da docenti afferenti ad uno dei Dipartimenti di riferimento dei Corsi di Studio.
- n) delibera sul Regolamento e sul funzionamento del Programma MD PhD;
- o) promuove e può gestire amministrativamente, attraverso le strutture della Scuola, i master ed i corsi di perfezionamento biomedici, coinvolgendo i Dipartimenti proponenti;
- p) esprime pareri obbligatori in merito all'attribuzione degli incarichi di responsabilità a personale universitario in ambito sanitario;
- q) esprime parere obbligatorio in merito alla istituzione e/o soppressione di Unità Operative, programmi ed incarichi, con vincolante riferimento a quelli universitari, nelle Aziende Ospedaliere e Sanitarie in cui insiste la rete formativa della Scuola di Medicina, tenendo conto delle peculiarità dei due Poli;
- r) esprime parere sul Protocollo d'Intesa Regione-Università in materia sanitaria;
- s) coordina i rapporti delle Scuole di Specializzazione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), inteso anche per le convenzioni relative alle attività didattiche professionalizzanti;
- t) esprime parere obbligatorio in merito alla copertura dei posti di personale docente in caso di necessità didattiche nei settori clinico-assistenziali che prevedono accordi con il Servizio Sanitario Nazionale;
- u) esprime parere obbligatorio su tutte le questioni coinvolgenti i rapporti tra l'Università e il Servizio Sanitario Nazionale;
- v) esprime parere, nell'ambito dei rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, sull'integrazione delle reti informatiche nelle Aziende Ospedaliere;
- w) approva il Regolamento della Scuola e le successive modifiche, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- x) approva la proposta di bilancio di previsione e delibera sulla ripartizione delle risorse assegnate alla Scuola, su proposta del Direttore e in armonia con il sistema di contabilità economico-patrimoniale dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ART. 5

(Composizione del Consiglio)

Il Consiglio della Scuola è composto da:

- a) il Direttore della Scuola e il Vice Direttore-Vicario;
- b) i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola. Il Direttore di Dipartimento può delegare il Vice Direttore-Vicario del Dipartimento ovvero il Vice Direttore per la Didattica del Dipartimento;
- c) ogni Dipartimento provvede all'elezione dei docenti rappresentanti all'interno del Consiglio della Scuola di Medicina in ragione del 10% del Consiglio di Dipartimento stesso;

L'elettorato passivo è costituito da:

- 1) i componenti delle Giunte dei Dipartimenti;
 - 2) i Presidenti dei Corsi di Studio;
 - 3) i Responsabili delle attività assistenziali;
 - 4) i Coordinatori di Dottorato di Ricerca.
- d) una rappresentanza degli studenti che rimane in carica per due anni accademici, in misura pari al 20% arrotondato per eccesso del totale della composizione dell'organo. Il Consiglio della Scuola dura in carica per tre anni accademici, gli studenti facenti parte del Consiglio della Scuola durano in carica due anni accademici.

ART.6

(Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio può approvare un proprio Regolamento di funzionamento.
2. Il Regolamento di funzionamento può prevedere la costituzione di un organismo che coadiuva il Direttore ed il Vice-Direttore Vicario nelle loro funzioni, particolarmente per la individuazione dei criteri di allocazione e utilizzazione dei fondi assegnati per la didattica e i servizi comuni. La composizione di detto organismo è indicata nello stesso Regolamento di Funzionamento.
3. Il Regolamento prevede che siano invitati a partecipare al Consiglio della Scuola senza diritto voto altri soggetti e categorie di personale universitario (esempio Presidenti Corsi di Studio, Rappresentanti in Senato Accademico, Vice Direttori di Polo, i



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Coordinatori delle Commissioni permanenti della Scuola, i Direttori delle Scuole di Specializzazione ed i Direttori dei Dipartimenti di riferimento dei corsi della Scuola, non afferenti ad essa).

4. Il Regolamento stabilisce altresì che partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto il dirigente responsabile della competente struttura amministrativa di ateneo.

ART. 7

(Direttore e Vice-Direttore Vicario)

1. Il Direttore della Scuola è eletto da tutti i componenti il Consiglio della Scuola tra i professori ordinari che fanno parte del Consiglio stesso e che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.
2. Le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio.
3. Il Direttore dura in carica per tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta. La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché con quella di Direttore di altra Scuola e di Direttore di Dipartimento.
4. Il Direttore della Scuola convoca e presiede il Consiglio della Scuola e ne coordina l'attività. Esercita inoltre tutte le funzioni a lui riconosciute dal presente Statuto e dai Regolamenti e da ogni altra disposizione vigente.
5. Il Direttore della Scuola di Medicina, all'atto della nomina, identifica fra i Professori Ordinari un rappresentante individuato nell'altro Polo, che ricopre la funzione di Vice-Direttore Vicario e che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il Vice-Direttore Vicario è nominato dal Rettore con proprio Decreto ed è delegato a rappresentare il Polo di appartenenza nell'ambito dell'Azienda Sanitaria di cui fa parte. Il Direttore e il Vice-Direttore Vicario, o loro delegati, sono nominati nella commissione Paritetica Regione-Università. Il Direttore può emanare in caso d'urgenza propri decreti nelle materie di competenza del Consiglio. I decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima seduta utile.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ART. 8

(Commissione Didattica Paritetica)

1. La Commissione Didattica Paritetica (CDP) è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. È inoltre competente ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività citate. La Commissione formula pareri sull'istituzione, sull'attivazione, sulla modificazione e sulla soppressione di Corsi di Studio, anche in riferimento ai requisiti di docenza. Tali pareri sono comunicati tempestivamente al Consiglio della Scuola che, previa eventuali osservazioni, li trasmette ai Dipartimenti ed ai Corsi di Studio.
2. La Commissione Didattica Paritetica, articolata in ciascuno dei due Poli, è presieduta dal Direttore o dal Vice Direttore-Vicario. La CDP è composta da due docenti per Dipartimento eletti dai rispettivi Consigli dei Dipartimenti e da un pari numero di studenti eletti da e fra gli studenti appartenenti ai Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Medicina.
3. I rappresentanti degli studenti hanno un mandato biennale e decadono al completamento degli studi; gli altri componenti hanno mandato triennale. I componenti della Commissione che, per qualsivoglia motivo, cessino dalle funzioni, decadono dalla carica e vengono immediatamente sostituiti.

ART. 9

(Commissioni Temporanee e Permanenti)

1. La Scuola può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Esse sono istituite con delibera del Consiglio della Scuola, che ne determina la composizione, i compiti e la durata.
2. È istituita un'apposita Commissione Permanente per l'orientamento, tutorato e Job Placement, nominata dal Consiglio della Scuola, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti. Essa coordina le attività e le iniziative di pertinenza, secondo le indicazioni fornite dalla competente Commissione di Ateneo.
3. Il Direttore d'intesa con il Vice-Direttore Vicario può nominare Commissioni tematiche con compiti istruttori per coadiuvarli nello svolgimento delle proprie funzioni.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ART. 10

(Modifiche al Regolamento)

1. Le modifiche al Regolamento, ivi comprese le afferenze di nuovi Dipartimenti, sono approvate dal Consiglio della Scuola, acquisito il parere dei Dipartimenti afferenti, a maggioranza assoluta dei componenti della Scuola. Qualora le modifiche siano in contrasto con lo schema-tipo, esse devono essere approvate anche dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze.

ART. 11

(Disposizioni transitorie)

1. In prima applicazione il Regolamento è approvato dal Consiglio composto dai Direttori dei Dipartimenti afferenti e dai Presidenti dei corsi di studio afferenti.
2. In prima applicazione e fino alle prime elezioni degli studenti, la rappresentanza degli studenti nel Consiglio della Scuola verrà eletta da e tra gli studenti componenti dei Consigli di Dipartimento afferenti alla Scuola.
3. In prima applicazione la rappresentanza degli studenti nella CDP è designata dal Consiglio degli studenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

SCUOLA DI MEDICINA

(Allegato 1 – art. 1.6)

ELENCO CORSI DI STUDIO

POLO DI TORINO

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN:

- Medicina e Chirurgia (Classe LM/41)
- Odontoiatria e Protesi dentaria (Classe LM/46)

CORSO DI LAUREA IN:

- Biotecnologie (Classe L/2)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI II LIVELLO IN:

- Biotecnologie mediche (Classe LM/9)
- Biotecnologie molecolari (Classe LM/9)

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE IN:

- Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) - Classe L/SNT3
- Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale) - Classe L/SNT2
- Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) - Classe L/SNT2
- Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) - Classe L/SNT3
- Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere/a) - Classe L/SNT1– sede di Aosta
- Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere/a) - Classe L/SNT1– sede di Asti
- Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere/a) - Classe L/SNT1– sede di Torino (Molinette – TO2 – TO4)
- Infermieristica pediatrica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere pediatrico) - Classe L/SNT1
- Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) - Classe L/SNT2



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed assistente di oftalmologia) - Classe L/SNT2
- Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) - Classe L/SNT1
- Tecniche audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di Audiometrista) - Classe L/SNT3
- Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista) - Classe L/SNT3
- Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) - Classe L/SNT4
- Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) - Classe L/SNT3 – sedi di Torino e Cuneo
- Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia) - Classe L/SNT3
- Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) - Classe L/SNT3 – sedi di Torino e Cuneo
- Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (abilitante alla professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva) - Classe L/SNT2

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI II LIVELLO DELLE PROFESSIONI SANITARIE IN:

- Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche (Classe LM/SNT3)
- Scienze infermieristiche e ostetriche (Classe LM/SNT1)

POLO DI ORBASSANO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN:

- Medicina e Chirurgia (Classe LM/41)

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE IN:

- Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere/a) - Classe L/SNT1 – sedi di Orbassano e Cuneo
- Tecniche della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica) - Classe L/SNT2



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE DI II LIVELLO DELLE PROFESSIONI SANITARIE IN:

- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (Classe LM/SNT2)

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE DI II LIVELLO IN:

- Scienze e tecniche avanzate dello sport (Classe LM/68)

Il Rettore
Prof. Ezio Pelizzetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ezio Pelizzetti'.

Handwritten initials 'er' in black ink.